



IL RETTORE

- VISTA** la legge 240/2010 concernente "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che inserendo gli articoli 22-bis e 22-ter nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha introdotto i due nuovi istituti contrattuali, volti rispettivamente a disciplinare gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca;
- ATTESA** la necessità di emanare il Regolamento per disciplinare le modalità di selezione degli incarichi post-doc di cui all'art. 22-*bis* della Legge 240/2010 e il relativo regime giuridico;
- VISTE** le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che hanno approvato nelle rispettive adunanze del 27 maggio 2026, il Regolamento per disciplinare le modalità di selezione degli incarichi post-doc di cui all'art. 22-*bis* della Legge 240/2010;
- VISTO** il vigente Statuto;

D E C R E T A

Art. 1

Art. 1) E' emanato il Regolamento per disciplinare le modalità di selezione degli incarichi post-doc di cui all'art. 22-*bis* della Legge 240/2010, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Art. 2) Il sopra citato Regolamento entrerà in vigore il decimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università e sul sito web dell'Ateneo.

Napoli,

IL RETTORE
(Prof. Antonio Garofalo)



Regolamento per il conferimento di contratti di Incarichi post-doc (art. 22-bis L. 240/2010)

Art. 1 — Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'art. 22-bis della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati "incarichi *post-doc*".
2. L'Università degli Studi di Napoli Parthenope può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato denominati "incarichi *post-doc*", finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
3. Gli incarichi *post-doc* sono conferiti nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori, adottata con Raccomandazione della Commissione europea 2005/251/CE dell'11 marzo 2005, come aggiornata dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 2023/C 462/01 del 18 dicembre 2023. 3.
4. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle istituzioni universitarie, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 2 — Caratteristiche degli incarichi post-doc e limiti di spesa

1. Ciascun incarico *post-doc* ha durata minima di un anno e può essere prorogato fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
2. Il limite di durata di cui al comma 1 è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini del calcolo della durata complessiva di cui ai commi 1 e 2 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter, 24 della l. n. 240/2010 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, per le università e dall'art. 9, c. 2, del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, per gli enti pubblici di ricerca, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi *post-doc* ex art. 22-bis L. 240/2010 e degli incarichi di ricerca ex art. 22-ter L. 240/2010 non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca ex art. 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, c. 3, lett. a), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 79/2022, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Art. 3 — Modalità di selezione

1. Il conferimento degli incarichi *post-doc* avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli, delle pubblicazioni e di un colloquio, eventualmente anche in una lingua diversa dall'italiano, ad opera di una commissione.

Art. 4 — Attivazione delle procedure

1. Le selezioni possono essere indette: (a) su risorse provenienti dal bilancio di Ateneo, eventualmente cofinanziate dai Dipartimenti con fondi propri o da Enti esterni, bandite dall'Amministrazione Centrale; (b) su risorse delle Strutture universitarie (Dipartimenti), a carico di specifici progetti di ricerca, bandite dalle Strutture stesse.
2. Per l'attivazione delle selezioni, il docente proponente sottopone all'approvazione del Consiglio della struttura di afferenza la relativa proposta indicando una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, la durata, l'importo e i fondi di ricerca da utilizzare per finanziare il contratto anche con quote stanziare a carico del bilancio di Ateneo, tenuto conto dei vincoli di legge.
3. La richiesta deve riportare: la durata dell'incarico *post-doc*; l'indicazione dei fondi su cui far gravare la

spesa e relativi oneri; la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico ed il relativo titolo; il Responsabile della ricerca/tutor; il SSD e/o il gruppo scientifico-disciplinare relativo al singolo incarico; la sede di svolgimento; la data presunta di inizio; i criteri di valutazione (totale 100 punti); il numero massimo di pubblicazioni allegabili (non inferiori a due e fino a sei); la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico.

4. La proposta deve essere approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, i quali autorizzeranno l'emanazione del relativo bando.

5. Il bando è emanato: (a) per fondi di bilancio Ateneo, dal Rettore previa delibera degli Organi di Governo; (b) per fondi di Dipartimento, dal Direttore di Dipartimento previa delibera degli Organi di Governo.

Art. 5 — Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato come definito nell'art 4 comma 5, deve contenere: numero e durata degli incarichi; programma di ricerca e titolo; gruppo scientifico-disciplinare; SSD; Dipartimento di afferenza e sede; importo annuo onnicomprensivo; modalità di selezione; requisiti per la partecipazione ex art. 22-bis, L. 240/2010; criteri di valutazione e punteggi; numero massimo di pubblicazioni allegabili; data, ora e modalità di convocazione all'eventuale colloquio; termine per la presentazione delle domande; trattamento giuridico, economico e previdenziale.

2. Il bando è pubblicato sul sito del MUR, sul Portale UE, all'Albo ufficiale di Ateneo e sul Portale Amministrazione Trasparente, sezione "Bandi di Concorso > Ricerca".

3. I termini per la presentazione delle domande sono di almeno 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo, salvo diverse esigenze fissate dall'Ente finanziatore.

4. Nei casi di urgenza, connessi alla partecipazione ai Bandi nazionali, europei o internazionali, è possibile prevedere un termine minore, comunque, non inferiore ai 10 giorni.

Art. 6 — Candidati ammissibili

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2. Non possono partecipare alle selezioni:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, c. 4, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della l. n. 240/2010 nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. (Ricercatori RTT);

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con provvedimento motivato del Direttore di Dipartimento, o suo delegato, e notificata all'interessato a seguito della proposta della Commissione giudicatrice per mancanza dei requisiti.

Art. 7 — Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione, indirizzate al Rettore o al Direttore del Dipartimento — rispettivamente nelle ipotesi di bando rettorale o dipartimentale (art. 4, comma 2) — sono presentate tramite invio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo (direzione.generale@pec.uniparthenope.it), ovvero in altra modalità telematica disciplinata dal bando, di norma entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sull'Albo e Portale Amministrazione Trasparente di Ateneo, sezione Bandi di concorso > Ricerca. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto fino a un minimo di dieci giorni.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato, o dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000, comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, del diploma di specializzazione di area medica;

b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;

c) pubblicazioni, non inferiori a due e fino ad un massimo di sei, utili ai fini del concorso;

d) curriculum vitae et studiorum attestante la propria attività scientifica e professionale.

Art. 8 — Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata, su proposta del Consiglio di Dipartimento, con decreto del Rettore o del Direttore del Dipartimento, rispettivamente nelle ipotesi di bando rettorale o dipartimentale (art. 3, c. 2). La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande.
 2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
 3. La Commissione è composta da tre componenti effettivi, di cui almeno uno appartenente al Gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, e un supplente, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando.
 4. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri in posizione accademica corrispondente.
 5. Non sono previsti compensi per i componenti.
 6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e svolgere a distanza le proprie sedute, riportando a verbale le modalità di svolgimento.
 7. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso ex art. 1 L. 76/2016, o di convivenza di fatto ex art. 1, cc. 37 ss., L. n. 76/2016, con i candidati;
 - b) risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni allegate alla valutazione;
 - c) si trovino in situazione di conflitto di interessi o ricorrano le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti.
- Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
- d) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ex art. 6, comma 7, secondo periodo, L. 240/2010;
 - e) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;
 - f) i Professori e i Ricercatori in situazione di incompatibilità ex art. 13 d.P.R. 382/1980 o per altre specifiche disposizioni normative.
8. La Commissione, nella riunione di insediamento: a) individua Presidente e Segretario; b) applica e specifica i criteri di valutazione dei titoli, curriculum e pubblicazioni e i punteggi; c) determina le modalità del colloquio. La Commissione conclude i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.
 9. Il Direttore di Dipartimento può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine. La proroga è concessa su istanza del Presidente per comprovati motivi, ovvero d'ufficio a seguito di apposita istruttoria.
 10. Decorso il termine di cui al comma 9, il Direttore di Dipartimento, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti responsabili del ritardo o dell'intera commissione.
 11. La partecipazione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione, accertata con decreto del Direttore, comporta decadenza.
 12. La rinuncia o le dimissioni di un componente per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate e documentate e producono effetto solo dopo il decreto di accettazione del Direttore.

Art. 9 — Modalità di svolgimento

1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa dei candidati volta a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo all'attività oggetto dell'incarico post-doc.
2. La valutazione è integrata da un colloquio pubblico, anche in lingua straniera in tutto o in parte.
3. I candidati allegano l'intera documentazione utile alla valutazione, secondo le modalità previste dal bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con le attività oggetto dell'incarico;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca, di collaborazione alla didattica e di terza missione, nonché delle eventuali esperienze lavorative;
 - c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni allegate;
 - d) prova orale volta ad accertare l'attitudine e l'idoneità, nonché la conoscenza, ove pertinente, della

lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti.

5. La Commissione predetermina criteri e modalità di valutazione, resi noti con la pubblicazione del verbale.
6. La Commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio motivato per ogni criterio, di cui almeno 60 punti destinati alle lett. a), b), c).
7. I punteggi delle lett. a), b), c) e la data del colloquio sono resi noti ai candidati prima del colloquio tramite pubblicazione del verbale.
8. Conclusa la valutazione, la Commissione esprime per ciascun candidato un giudizio complessivo motivato.
9. La Commissione redige la graduatoria di merito e individua il vincitore. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 60 punti su 100.
10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 10 — Conclusione della selezione

1. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore o del Direttore di Dipartimento entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione o del Dipartimento.
2. Il Decreto di approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul Portale Amministrazione Trasparente nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
3. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria con indicazione del vincitore.
4. La validità della graduatoria di merito è fissata in 90 giorni dalla data di approvazione degli atti.
5. Nei casi di mancato inizio dell'attività dei vincitori o di espressa rinuncia, in presenza di altri idonei in graduatoria, si procede allo scorrimento entro i termini del c. 4.
6. Lo scorrimento è autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento.
7. Nel caso in cui il numero di candidati idonei sia inferiore al numero degli incarichi di ricerca attivati, gli incarichi privi di vincitore possono essere nuovamente banditi per il medesimo progetto entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, senza nuova deliberazione del Consiglio di Dipartimento.
8. L'incarico post-doc deve essere sottoscritto entro il termine indicato nella comunicazione e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti. È consentito richiedere un differimento motivato, purché compatibile con l'attività oggetto dell'incarico. La mancata stipula nei termini equivale a rinuncia e decadenza dalla graduatoria.

Art. 11 — Stipula del contratto e relativa durata

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto devono essere indicati:
 - a) data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) sede principale di lavoro;
 - c) SSD/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca, didattica e terza missione;
 - d) trattamento economico complessivo;
 - e) modalità con cui l'incaricato deposita trimestralmente e, al termine, la relazione vidimata dal responsabile della ricerca;
 - f) cause di risoluzione del contratto, ivi compreso il richiamo all'art. 2119 c.c. sulla giusta causa di recesso e i termini di preavviso;
 - g) proprietà intellettuale, trattamento dei dati e obblighi di riservatezza;
 - h) impegno al rispetto dei codici di comportamento e del codice etico dell'Ateneo.
3. L'atto di conferimento è sottoscritto dal titolare dell'incarico post-doc e dal Rettore, un suo delegato ovvero dal Direttore di Dipartimento.
4. Il titolare dell'incarico post-doc svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica, di collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto dell'incarico.
5. Il titolare può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca, qualunque ne sia l'ente finanziatore, previo nulla osta del responsabile scientifico e/o del Dipartimento.
6. La titolarità degli incarichi post-doc non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari né può essere computata ai fini di cui all'art. 20 d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
7. Lo svolgimento di attività di ricerca al di fuori delle sedi fisiche del Dipartimento deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore di Dipartimento, sentito il Tutor.

8. Entro un mese dalla scadenza del contratto, il titolare redige una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal Responsabile scientifico/Tutor, corredata con quanto utile alla valutazione, e la presenta al Consiglio di Dipartimento.
9. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'incaricato per conto dell'Università soggiacciono al Regolamento di Ateneo in materia di proprietà industriale.
10. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 12 — Proroga dei contratti post-doc

1. Gli incarichi post-doc possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. L'eventuale proroga deve in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni (art. 2, c. 1) e di 11 anni complessivi (art. 2, c. 4).
3. La proroga è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, in seduta plenaria, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera deve essere trasmessa all'Amministrazione almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto e indica la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, con apposita documentazione.
5. La proroga del contratto è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore, un suo delegato o dal Direttore di Dipartimento.

Art. 13 — Cause di estinzione dell'incarico

1. La cessazione dell'incarico è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di conferimento dell'incarico.
4. Costituisce grave inadempimento ex art. 1455 c.c., con conseguente facoltà di risoluzione del contratto, il grave e reiterato inadempimento degli obblighi di rendicontazione, accertato dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Tutor.
5. L'Università è legittimata a recedere dal contratto, con effetto immediato, qualora il titolare:
 - a) ometta ingiustificatamente di iniziare l'attività oggetto dell'incarico;
 - b) sospenda ingiustificatamente l'attività per un periodo superiore a dieci giorni;
 - c) ometta ingiustificatamente gli specifici compiti contemplati dal bando o incorra in ripetute e gravi negligenze;
 - d) incorra in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 22-ter L. 240/2010.
6. La delibera di esercizio del diritto di recesso è adottata dal Consiglio di Dipartimento che ha deliberato in ordine al conferimento.
7. Il titolare dell'incarico può recedere in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno trenta giorni indirizzato al Direttore di Dipartimento. Il mancato rispetto del termine comporta la trattenuta dell'importo equivalente al compenso del periodo di preavviso non prestato.

Art. 14 — Incompatibilità

1. I contratti di incarico post-doc sono incompatibili con:
 - a) qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c) titolarità di contratti di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - d) titolarità di incarichi di ricerca ex art. 22-ter L. 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - e) titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24 L. 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - f) titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il contratto di incarico post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica

o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi MSCA.

3. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 in assenza, ove ammessa, della prescritta autorizzazione, comporta l'estinzione del rapporto da attivarsi ai sensi dell'art. 2119 c.c.

4. Il contratto di incarico post-doc comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso pubbliche amministrazioni.

5. Il titolare del contratto non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

6. I titolari che intendono svolgere attività lavorativa a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative socioassistenziali senza scopo di lucro possono espletare tale attività senza preventiva autorizzazione, fermo l'integrale assolvimento dei compiti di ricerca.

Art. 15 — Diritti e doveri

1. I titolari degli incarichi post-doc hanno diritto ad avvalersi delle strutture e attrezzature delle sedi e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori. L'attività di ricerca è svolta all'interno delle strutture e all'esterno se autorizzato dal responsabile della ricerca.

2. I titolari sono obbligati a inviare trimestralmente al Direttore del Dipartimento di afferenza una dettagliata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, specificando i giorni in cui si è realizzata. La relazione deve essere inviata alla struttura di afferenza e munita del visto del responsabile della ricerca.

3. Possono essere rimborsate le spese di viaggio per attività istituzionali inerenti il progetto di ricerca.

4. Il pagamento dell'ultima rata mensile è subordinato al deposito della relazione finale.

5. Il titolare è tenuto a osservare il Codice Etico e di Comportamento dell'Università (D.R. n. 620 del 01.08.2025, redatto in applicazione dell'art. 2, c. 4, L. 240/2010) e i dettami del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013, come modificato dal d.P.R. n. 81/2023), nonché le norme di protezione e sicurezza in vigore presso l'Ateneo.

6. La violazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici può costituire giusta causa di recesso.

Art. 16 — Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Ai titolari di incarichi post-doc è corrisposto un trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo, definito in relazione all'impegno richiesto, sulla base di un trattamento minimo stabilito ai sensi dell'art. 22-bis, c. 5, L. 240/2010 e del relativo D.M. n. 592 del 06.08.2025, in misura comunque non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0.

2. Tale importo, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito in rate mensili di pari importo.

3. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale e assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.

4. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e alla responsabilità civile.

Art. 17 — Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-bis L. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo e sul sito di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.